



COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro, 1 San Martino di Venezze
www.venezze.it

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27/02/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno **2025** il giorno **27** del mese di **Febbraio** alle ore 18.00 presso la sede municipale, Sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
SETTE ELISA	SI	CASARIN GABRIELE	SI
BARISON DANIELE	SI	BARISON STEFANO	SI
PIASENTINI VINICIO	SI	BOSETTI FABIANO	SI
FRANCESCON ILENIA	SI	PELLEGRINI MICHELE	AG
STOPPA BEATRICE	AG	BREVIGLIERO GIANLUCA	SI
PIGATO ILENIA	SI	BARBIERATO GRAZIANO	SI
SAONER RICCARDO	SI		

Presenti : 11 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 2

Partecipa il Segretario Generale, BALLARIN ALESSANDRO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sindaca, SETTE ELISA.

Vengono assunti all'ufficio gli scrutatori assistenti alle votazioni i Consiglieri Signori:

BARISON STEFANO PIGATO ILENIA BARBIERATO GRAZIANO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 738 testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

che dispone pertanto **l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili**, procedendo ad una revisione dell'Imposta Municipale Propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ESAMINATI i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n. 160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n. 160 che dispongono:

comma 756: *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*

comma 757: *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";*

RILEVATO CHE la Risoluzione MEF n. 1/DF del 18.02.2020 ha chiarito quanto segue (...):

"...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2025 secondo i criteri adottati nel 2021;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente all'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU nell'anno 2020;

CONSIDERATO che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due

rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

RICHIAMATE la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 27/12/2023 "Imposta municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote per l'anno 2024." con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU.

ATTESO CHE tutte le aliquote ed agevolazioni restano invariate rispetto all'anno 2024.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione e allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TUTTO CIÒ premesso e considerato, si passa alla votazione;

CON VOTI Favorevoli n. 8 - contrari 0 - astenuti n. 3 (consiglieri Bosetti, Barbierato e Brevigliero), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2025 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2024, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,0 detrazion e € 200,00
4	Unità immobiliare (categorie diverse da A/1, A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;	esente
5	Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. È prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;	7,4

6	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. È fatta salva l'esenzione disposta dalla legge.	10,1
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	esente
8	Fabbricati tenuti a disposizione o non locati	10,6
9	Immobili locati	10,6
10	Aree fabbricabili	8,9
11	Aree fabbricabili in zona C3 "Zona di PEEP" e C5 "Zona indiziata per PEEP"	7,6
12	Terreni agricoli non esenti	10,6
13	Terreni, non ricadenti in aree edificabili e che non abbiano il requisito di previdenza agricola, il cui reddito domenicale totale sia inferiore o uguale a Euro 30,00; qualora la somma dei redditi domenicali posseduti risultasse superiore a Euro 30,00 si applicherà l'aliquota del 1,06%; (la sommatoria dei redditi domenicali non deve tener conto della percentuale di possesso e/o dei mesi di possesso);	0,00
14	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

- 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2025, precisando che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e successive disposizioni legislative prima del termine stabilito dall'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa vigente in materia;
- 4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019.

Infine, con nuova e separata votazione unanime, stante l'urgenza, con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (consiglieri Bosetti, Barbierato e Brevigliero), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compresa la Sindaca), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 5**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/02/2025**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Lina Masut

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/02/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Lina Masut

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

LA SINDACA
SETTE ELISA

IL SEGRETARIO GENERALE
BALLARIN ALESSANDRO